



IL PRESIDE

- VISTA la L. n. 240/2010;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013;
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15.07.2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- DATA l'impossibilità di attribuire a docenti in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, e considerata la necessità di una figura professionale con competenze specifiche per l'insegnamento di **BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DELLA CELLULA, modulo FISICA APPLICATA**
- CONSTATATO che non vi sono state risposte al bando pubblicato in data 27.09.2013

DECRETA

Art. 1

È indetta la reiterazione del bando per l'affidamento dell'insegnamento di **BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI DELLA CELLULA, modulo FISICA APPLICATA**, corso di studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani, SSD FIS/07, CFU 1, Primo anno di corso.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;

- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano n. 81 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 29 novembre 2013** con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 19 novembre 2013

firmato Il Preside
Prof. Cristiano Violani



IL PRESIDE

- VISTA la L. n. 240/2010;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013;
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15.07.2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- DATA l'impossibilità di attribuire a docenti in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, e considerata la necessità di una figura professionale con competenze specifiche per l'insegnamento di **INFERMIERISTICA DEI PROCESSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI E RIABILITATIVI, modulo INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA AI PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI**
- CONSTATATO che non vi sono state risposte al bando pubblicato in data 27.09.2013

DECRETA

Art. 1

È indetta la reiterazione del bando per l'affidamento dell'insegnamento di **INFERMIERISTICA DEI PROCESSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI E RIABILITATIVI, modulo INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA AI PERCORSI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI**, corso di studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani, SSD MED/45, CFU 2, Secondo anno di corso.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;

- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano n. 81 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 29 novembre 2013** con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 19 novembre 2013

firmato Il Preside
Prof. Cristiano Violani



IL PRESIDE

- VISTA la L. n. 240/2010;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013;
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15.07.2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- DATA l'impossibilità di attribuire a docenti in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, e considerata la necessità di una figura professionale con competenze specifiche per l'insegnamento di SCIENZE DELLA PREVENZIONE, modulo MEDICINA LEGALE
- CONSTATATO che non vi sono state risposte al bando pubblicato in data 27.09.2013

DECRETA

Art. 1

È indetta la reiterazione del bando per l'affidamento dell'insegnamento di SCIENZE DELLA PREVENZIONE, modulo MEDICINA LEGALE, corso di studio Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Roma Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, SSD MED/43, CFU 1, Terzo anno di corso.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;

- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano n. 81 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 29 novembre 2013** con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 19 novembre 2013

firmato Il Preside
Prof. Cristiano Violani



IL PRESIDE

- VISTA la L. n. 240/2010;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013;
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15.07.2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- DATA l'impossibilità di attribuire a docenti in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, e considerata la necessità di una figura professionale con competenze specifiche per l'insegnamento di **INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITA' FISICHE E PSICHICHE**, modulo **MEDICINA RIABILITATIVA**
- CONSTATATO che non vi sono state risposte al bando pubblicato in data 27.09.2013

DECRETA

Art. 1

È indetta la reiterazione del bando per l'affidamento dell'insegnamento di **INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA DELLE DISABILITA' FISICHE E PSICHICHE**, modulo **MEDICINA RIABILITATIVA**, corso di studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani, SSD MED/34, CFU 1, Secondo anno di corso.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;

- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano n. 81 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 29 novembre 2013** con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 19 novembre 2013

firmato Il Preside
Prof. Cristiano Violani



IL PRESIDE

- VISTA la L. n. 240/2010;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013;
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15.07.2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- DATA l'impossibilità di attribuire a docenti in servizio presso i Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, e considerata la necessità di una figura professionale con competenze specifiche per l'insegnamento di **INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA MATERNO INFANTILE, modulo SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE**
- CONSTATATO che non vi sono state risposte al bando pubblicato in data 27.09.2013

DECRETA

Art. 1

È indetta la reiterazione del bando per l'affidamento dell'insegnamento di **INFERMIERISTICA DEI PROCESSI TERAPEUTICI ED ASSISTENZIALI NELL'AREA MATERNO INFANTILE, modulo SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO GINECOLOGICHE**, corso di studio Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Roma INMI L. Spallanzani, SSD MED/47, CFU 1, Secondo anno di corso.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;

- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano n. 81 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 29 novembre 2013** con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 19 novembre 2013

firmato Il Preside
Prof. Cristiano Violani



IL PRESIDE

- VISTA la L. n. 240/2010;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013;
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15.07.2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- DATA l'impossibilità per il Dipartimento di NEUROSCIENZE, SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO - NESMOS di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA -S.S.D. AAF , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo da impartire nel semestre primo dell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .
- CONSTATATA la rinuncia del docente risultato vincitore nel bando pubblicato in data 02.08.2013

DECRETA

Art. 1

È indetta la reiterazione del bando per l'affidamento dell'insegnamento PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA -S.S.D. AAF , per cfu 2 del Corso di Studio Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo da impartire nel semestre primo dell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 2 .

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;

- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano n. 81 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 29 novembre 2013** con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 19 novembre 2013

firmato Il Preside
Prof. Cristiano Violani



IL PRESIDE

- VISTA la L. n. 240/2010;
- VISTO il Regolamento per le attribuzioni delle attività didattiche;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2013;
- VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 15.07.2013 sull'attribuzione degli incarichi didattici;
- DATA l'impossibilità per il Dipartimento di PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE di attribuire a docenti in servizio presso Sapienza Università di Roma l'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - S.S.D. AAF , per cfu 3 del Corso di Studio Servizio Sociale (CLaSS) - 26036 , da impartire nel semestre primo dell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1 .
- CONSTATATO la rinuncia del docente risultato vincitore nel bando pubblicato in data 02.08.2013

DECRETA

Art. 1

È indetta la reiterazione del bando per l'affidamento dell'insegnamento di PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA - S.S.D. AAF , per cfu 3 del Corso di Studio Servizio Sociale (CLaSS) - 26036 , da impartire nel semestre primo dell'anno accademico 2013-2014, anno di corso 1.

Alla selezione possono partecipare:

- a) i professori ordinari o associati in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, non retribuibili;
- b) i professori ordinari o associati in servizio presso altri Dipartimenti di Sapienza Università di Roma, non retribuibili;
- c) i professori ordinari o associati di altro Ateneo, non retribuibili;
- d) qualificati studiosi ed esperti in servizio presso enti con i quali sia in essere una convenzione che, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010, consenta l'affidamento di insegnamenti senza costi per Sapienza Università di Roma, non retribuibili;

- e) i ricercatori universitari in servizio presso i dipartimenti della Facoltà di Medicina e Psicologia, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- f) i ricercatori universitari in servizio presso altri dipartimenti di Sapienza Università di Roma, retribuibili nella misura di € 77,30 per CFU;
- g) studiosi ed esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da Università italiane, e nelle condizioni previste dall' art. 23, commi 1, 2, 3 della L. n. 240/2010, retribuibili nella misura di € 275,5 per CFU.

Art. 2

L'incarico di insegnamento comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle funzioni di tutoraggio, la definizione di un orario di ricevimento degli studenti e la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto per tutte le sessioni previste dal calendario dell'anno accademico di riferimento, nonché a eventuali appelli straordinari disposti dal presidente del corso di studio e, ove necessario, alla prima sessione dell'anno accademico successivo. L'incarico prevede altresì la supervisione di elaborati per le prove finali o di tesi di laurea magistrale, o la partecipazione alle commissioni di laurea, ove disposte dal presidente del corso di studio.

I predetti doveri sono assunti dall'affidatario sia nel caso che abbia la responsabilità di un intero insegnamento, sia quella di un modulo entro un insegnamento integrato.

Art. 3

Le domande, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti dovranno pervenire in busta chiusa presso gli uffici Segreteria Didattica via Vitorchiano n. 81 inderogabilmente, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 29 novembre 2013** con una delle seguenti modalità: consegna a mano, mediante servizio postale di Stato con raccomandata A/R, mediante agenzie di recapito autorizzate.

Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato su indicato.

Art. 4

Le domande saranno redatte secondo il modello allegato e corredate da un programma per l'insegnamento e dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, ove necessaria.

Art. 5

Le selezioni avverranno attraverso valutazioni comparative effettuate da una Commissione nominata con decreto del Preside.

Le domande dei candidati saranno considerate dalla Commissione nell'ordine di priorità definito dall'articolo 1.

La Commissione valuterà la qualità e la congruenza del programma proposto con gli obiettivi formativi del corso di studio e, in assenza di valutazioni negative sul docente, privilegia la continuità didattica.

Nelle comparazioni sono titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, Legge 240/2010, con riferimento al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o al rispettivo settore concorsuale o a settore affine: l'esperienza di docenza universitaria, le pubblicazioni scientifiche pertinenti, le pubblicazioni didattiche pertinenti, la qualificata esperienza professionale, il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di una specializzazione universitaria, l'abilitazione o l'idoneità in procedure comparative per il reclutamento di docenti universitari, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

La Commissione forma dove necessario la graduatoria di merito e propone il nominativo del docente che sarà nominato con decreto del Preside. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Gli affidamenti a docenti universitari e a dipendenti di Enti convenzionati, nonché quelli a dipendenti pubblici, sono subordinati all'autorizzazione delle strutture di appartenenza.

Art. 6

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere alla Presidenza la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la Presidenza disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni.

Il conferimento di tali dati alla Presidenza è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore della Facoltà.

Roma, li 19 novembre 2013

firmato Il Preside
Prof. Cristiano Violani